

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985

REGIONE CAMPANIA

<< Nuove provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia - Abrogazione legge regionale 19 novembre 1973, n. 22 >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA

N. 3

del 17 gennaio 1985

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

La Regione concorre alla costituzione e allo sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziare a tal fine in bilancio, mediante:

- a) contributi in conto capitale ed integrazione del patrimonio sociale, anche quando occorra reintegrarlo per effetto di insolvenze nelle operazioni garantite;
- b) contributi in conto interessi nell' ammortamento delle operazioni finanziarie per credito di esercizio, per le quali i soci beneficiano della garanzia da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 2

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 le Cooperative artigiane di garanzia costituite in conformità dello Statuto - tipo da approvarsi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 3.

Algi effetti della presente legge, le Cooperative artigiane di garanzia, già costituite, devono uniformare i propri Statuti allo Statuto - tipo entro il termine fissato dal relativo decreto di approvazione.

Le nomine spettanti alla Regione nel Consiglio di Amministrazione delle Cooperative artigiane di garanzia sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta; dallo stesso Consiglio sono approvate, altresì, le nomine nel collegio sindacale su proposta della Commissione regionale dell' Artigianato fatta propria dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 3

Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge le Cooperative artigiane di garanzia, con sede nella Regione, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituite fra artigiani, operanti nel territorio regionale ed iscritti agli Albi Provinciali per l' Artigianato ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- b) avere un numero di soci non inferiore a cento;
- c) avere un capitale sociale non inferiore a 5 milioni di lire.

Per le Cooperative artigiane di garanzia operanti nelle Comunità Montane o nei territori riconosciuti particolarmente depressi con provvedimento legislativo, il numero dei soci può essere ridotto a cinquanta unità . Il capitale sociale non può essere inferiore a 2.500.000 lire.

ARTICOLO 4

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera

a) del precedente art. 1 può essere concesso in ragione del doppio delle quote sociali sottoscritte e versate dai soci, entro il limite massimo di quindici quote sottoscritte e versate da ciascun socio.

Qualora il numero dei soci aumenti dopo la concessione del contributo, può essere concessa la integrazione del contributo medesimo proporzionalmente all' incremento del numero dei soci.

Qualora il numero dei soci raggiunga le duecento unità , la misura del contributo di cui al presente articolo può essere portata a tre volte le quote sociali sottoscritte e versate nei limiti previsti dal 1° e 2° comma.

Il contributo di cui ai commi precedenti non può in ogni caso superare per ciascuna cooperativa l' importo massimo di lire 100.000.000.

La concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti avviene su domanda delle Cooperative artigiane di garanzia, presentata entro il 28 febbraio di ogni anno alle Commissioni Provinciali per l' Artigianato che provvedono con proprio deliberato, entro 30 giorni all' accertamento della esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3 e trasmettono gli atti alla Giunta regionale - Servizio Artigianato.

La domanda deve essere corredata:

- a) da copia autenticata dell' atto costitutivo e dello Statuto vigente delle Cooperative, nonché

del libro dei soci aggiornato;

b) dall' elenco nominativo dei soci risultanti dall' apposito libro alla data del 31 dicembre dell' anno precedente con l' inclusione per ciascun nominativo del numero di iscrizione dall' albo delle imprese artigiane;

c) da una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio d' Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale della Cooperativa in caso di incremento del numero dei soci e di incremento dell' ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci nell' anno;

d) da una dichiarazione degli Istituti di Credito convenzionati con le Cooperative da cui risulti l' importo delle operazioni garantite nell' anno;

e) da una copia dell' ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

f) da una dichiarazione autenticata del Presidente del Consiglio di Amministrazione convenzionato alla data del 31 dicembre dell' anno precedente.

ARTICOLO 5

Qualora le Cooperative artigiane di garanzia subiscano perdite in conseguenza dell' insolvenza nelle operazioni garantite, il contributo di cui al precedente art. 4 può essere rinnovato entro il limite del 70% della perdita sofferta da ciascuna Cooperativa.

Le domande per beneficiare del presente disposto sono prodotte annualmente dalla Giunta regionale Servizio Artigianato entro il 28 febbraio di ciascun anno, corredate da documentazione atta a provare l' irrecuperabilità della partita che ha dato origine all' insolvenza.

ARTICOLO 6

Il contributo in conto interessi di cui alla lettera b) del precedente art. 1, per prestiti non superiori a ventiquattro mesi, può essere concesso in ragione del 40% del tasso di riferimento determinato con apposito decreto del Ministro del Tesoro per i finanziamenti alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 maggio 1952, n° 949 - Cap. VI, e successive modificazioni.

Il contributo di cui al presente articolo in misura non superiore a lire 3.000.000 per operazione, è versato direttamente all' Istituto di Credito che ha concesso il prestito secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi

tra la Regione, la Cooperativa artigiana di garanzia e l' Istituto di Credito.

La convenzione di cui al precedente comma - preventivamente approvata dalla Giunta regionale - dovrà in particolare prevedere:

- a) le condizioni per l' ammissibilità delle domande ed i relativi criteri selettivi e di priorità per la precisazione che esse dovranno in seguito adeguarsi alle direttive che verranno di volta in volta impartite dalla Giunta regionale;
- b) l' ammontare massimo del prestito cedibile a ciascun artigiano ai fini della concessione del concorso regionale sugli interessi;
- c) la documentazione da produrre e le relative modalità ;
- d) l' obbligo dell' Istituto di Credito di operare i necessari accertamenti sulla effettiva utilizzazione dei contributi alle occorrenze di esercizio delle imprese finanziate;
- e) le modalità ed i tempi di erogazione dei finanziamenti.

Per beneficiare del contributo di cui al presente articolo, le Cooperative artigiane di garanzia devono produrre apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratti delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da cui risulti la concessione della garanzia a favore dei soci interessati;
- 2) copia autentica della concessione da parte dell' Istituto di Credito dei relativi affidamenti;
- 3) copia autentica del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi eventualmente concessi da altri Enti.

ARTICOLO 7

Al fine di incoraggiare la costituzione di Consorzi di secondo grado tra le Cooperative previste dalla presente legge con finalità di coordinamento e di assistenza all' esercizio delle Cooperative stesse, la Regione concede ai Consorzi un contributo annuo di lire 5.000.000 per ogni Cooperativa aderente.

La domanda di concessione del contributo viene presentata alla Commissione Provinciale per l' Artigianato competente per territorio dal Presidente del Consorzio nei termini previsti dall' art. 4.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata nell' apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

Entro il 30 giugno dell' anno successivo alla concessione del contributo il Presidente del Consorzio trasmette dettagliato rendiconto circa l' utilizzo delle somme ricevute al competente Assessorato.

ARTICOLO 8

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi previsti allo stesso titolo da leggi regionali o statali.

ARTICOLO 9

I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' Artigianato.

ARTICOLO 10

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge, stabilito in lire 400 milioni per il 1984, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1011 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1984, mediante prelievo della somma di lire 400 milioni dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All' onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ARTICOLO 11

Norme finali e transitorie

La legge regionale 19 novembre 1973, n. 22 è abrogata.

Le istanze per contributi in conto capitale presentate ai sensi della suddetta legge regionale 19 novembre 1973, n. 22 e comunque non definite all' atto dell' entrata in vigore della presente legge dovranno essere riprodotte con le modalità e la documentazione di cui alla presente normativa.

I contributi verranno erogati in conformità alla normativa di cui alla presente legge decurtati degli importi già concessi per il medesimo titolo ai sensi della legge regionale 19 novembre 1973, n. 22.

Restano disciplinati dalla legge regionale 19 novembre 1973, n. 22 i prestiti già concessi alla

data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 - II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 gennaio 1985